

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

## 4<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### 14° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 30 MAGGIO 1984

Presidenza del Presidente PARRINO

#### INDICE

##### INTERROGAZIONI

PRESIDENTE .....	Pag. 2, 4
BISAGNO, sottosegretario di Stato per la difesa .....	2, 4
MILANI Eliseo (Sin. Ind.) .....	3

##### Disegni di legge in sede deliberante

«Modifiche alla legge 8 novembre 1956, n. 1327, relativa alla concessione della medaglia mauriziana» (505), d'iniziativa del senatore Fallucchi e di altri senatori

##### (Discussione e rinvio)

PRESIDENTE .....	4, 5, 6 e passim
BISAGNO, sottosegretario di Stato per la difesa .....	6, 7, 9
BOZZELLO VEROLE (PSI) .....	8, 9
FALLUCCHI (DC), relatore alla Commissione ..	4, 6, 7 e passim
GIACCHÈ (PCI) .....	5, 6, 7 e passim

GIUST (DC) .....	Pag. 10, 11
MILANI Eliseo (Sin. Ind.) .....	6

«Istituzione di un premio di disattivazione per i militari delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato, per il personale specializzato della polizia di Stato e per gli operai artificieri della Difesa impiegati in attività di rimozione, disinnescamento o distruzione di ordigni esplosivi» (526)

##### (Discussione e rinvio)

PRESIDENTE .....	12, 15, 16 e passim
BISAGNO, sottosegretario di Stato per la difesa .....	16, 18
BUTINI (DC), relatore alla Commissione ....	13, 17, 18 e passim
FALLUCCHI (DC) .....	16, 18
FERRARA Maurizio (PCI) .....	18
GIACCHÈ (PCI) .....	15, 17, 18
GIUST (DC) .....	17

*I lavori hanno inizio alle ore 11,15.*

#### INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una interrogazione.

L'interrogazione è del senatore Milani Eliseo. No do lettura:

MILANI Eliseo. – *Al Ministro della difesa.* – Per sapere in che cosa consista l'accordo stipulato tra 8 Paesi della NATO (tra cui l'Italia) per la realizzazione di una fregata comune delle Marine militari NATO, ed in particolare:

a) come il progetto sia integrato (o integrabile) con i programmi della «legge promozionale» ancora da realizzare;

b) quanta parte della spesa prevista dal nuovo programma (14 milioni di dollari) sia di competenza dell'Italia e, in relazione a ciò, da quale esercizio finanziario sarà avviata la cooperazione ed a valere da quali capitoli del bilancio dello Stato;

c) per quali ragioni il Parlamento non sia stato preventivamente ed esaurientemente informato del nuovo programma, che pare idoneo ad impegnare ingenti risorse per molti esercizi e che, pertanto, sembrerebbe porsi come «fatto compiuto» dinanzi al diritto-dovere del Parlamento di determinare, sia pure «a grandi linee», lo sviluppo dello strumento militare del Paese.

(3-00340)

BISAGNO, *sottosegretario di Stato per la difesa.* Il senatore Milani ha presentato un'interrogazione per sapere in che cosa consista l'accordo stipulato tra otto paesi della NATO, tra cui l'Italia, per la realizzazione di una fregata comune delle Marine militari della NATO.

In proposito rispondo che l'accordo stipulato dall'Italia e da altri paesi NATO non riguarda la realizzazione di una fregata, ma soltanto l'esecuzione in comune di uno studio di fattibilità per una fregata NATO per gli anni 90.

Il progetto si integra con i programmi della «legge promozionale», ancora da realizzare, in quanto permette alla Marina militare di acquisire elementi di valutazione aggiornati, derivanti da un confronto concettuale e tecnologico internazionale.

Il costo totale dello studio è ripartito in parti uguali fra i paesi partecipanti e, quindi, la quota a carico dell'Italia è pari ad un ottavo. La cooperazione avrà inizio nel corrente anno e termina nel 1985, l'onere finanziario sarà imputato sul capitolo 4031.

Il Parlamento non è stato informato preventivamente della eventualità della partecipazione italiana allo studio di fattibilità, in quanto il programma ha una portata molto limitata e costo contenuto, non comporta alcun impegno di partecipazione alle eventuali fasi

successive ed è inteso essenzialmente all'acquisizione di elementi di valutazione necessari per la individuazione delle linee di evoluzione delle costruzioni navali.

Prima della stipulazione dell'accordo, d'altra parte, ai Presidenti dei due rami del Parlamento è stato comunicato, con lettera del 3 febbraio 1984, il verbale del Comitato per il programma navale, che ha espresso parere favorevole, all'unanimità, sull'accordo stesso.

MILANI Eliseo. Ho già presentato altre interrogazioni simili a questa perchè ritengo necessario che il Parlamento venga aggiornato circa gli intendimenti del Ministero della difesa in ordine agli apparati che ha già acquisito o che intende adottare. Tengo a sottolineare che una vicenda analoga a quella di cui oggi ci occupiamo potrebbe verificarsi anche per i carri armati in quanto, mentre in sede di legge promozionale per l'Esercito abbiamo scelto i Leopard, attualmente corrono voci che, a fianco di questo sistema d'arma, ne verrebbe introdotto un altro più moderno. Poichè su questo terreno si assiste ad un'evoluzione continua e rapida, sarebbe opportuno dare puntualmente comunicazione alla Commissione difesa e al Parlamento su quanto attiene ai cambiamenti e alla evoluzione dei vari sistemi.

Per quanto conceme la questione che forma oggetto della mia interrogazione odierna, non mi sembra che, trattandosi di uno studio, il costo previsto per l'accordo stipulato tra l'Italia ed altri sette paesi della NATO sia irrilevante. Ho fatto i conti e, stando alle notizie diffuse da «INTERARMA», la spesa complessiva ammonterebbe a 14 milioni di dollari, pari a circa 24 miliardi di lire. Poichè i paesi partecipanti sono otto, la quota spettante all'Italia verrà ad aggirarsi sui tre miliardi. Non mi sembra dunque che, sia pur ripartita tra otto paesi, una spesa di 24 miliardi per uno studio di fattibilità possa essere considerata di poco conto.

Non va dimenticato poi che, in questo campo disponiamo già di un sistema d'arma molto efficiente e che, pertanto, le nostre aspettative non erano quelle di studiare un nuovo sistema, ma di collocare quello esistente presso le altre Marine, possibilmente, dei paesi della NATO.

La notizia che compare nella mia interrogazione era apparsa anche sul numero 4 del 1984 della rivista «INTERARMA». Sul numero otto, sempre del 1984, di questo stesso periodico, che dimostra di essere molto ben informato, leggo poi quanto segue: «La fregata di otto Paesi della NATO – fra cui l'Italia (cfr. INTERARMA n.4 del 1984, pag. 115) non si costruirà più in comune, «(qui si parla addirittura di costruire)» almeno per ora: gli Stati Uniti hanno dichiarato – contrariamente alle attese – di non essere disposti a partecipare finanziariamente al progetto. «Forse pensano che costa caro e si sono ritirati». Rubin Beard, vice segretario generale dell'Alleanza Atlantica, ha detto: «il progetto subisce un ritardo, ma resta valido: le difficoltà saranno risolte in qualche settimana. Gli otto Paesi desiderano andare avanti insieme, ma, se gli Stati Uniti dovessero ritirarsi, gli altri sette sono anche disposti a continuare da soli».

Poichè dopo la presentazione della mia interrogazione si è diffusa questa nuova notizia, prego il Sottosegretario – magari tramite una nota scritta – di informare la Commissione se essa risponda al vero. A questo

punto mi chiedo che interesse abbiamo ad arrivare ad uno studio per un aggiornamento se fuori da detto studio rimangono gli Stati Uniti che, essendo la potenza marinara più forte del mondo, dovrebbero disporre delle tecnologie e delle conoscenze più elevate. In base a queste considerazioni mi domando se il progetto iniziale ha ancora un senso.

Prego, quindi, il Sottosegretario di farci pervenire ulteriori informazioni.

BISAGNO, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Lo farò senz'altro.

PRESIDENTE. Lo svolgimento dell'interrogazione presentata dal senatore Milani è così esaurito.

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modifiche alla legge 8 novembre 1956, n. 1327, relativa alla concessione della medaglia mauriziana» (505), d'iniziativa dei senatori Fallucchi ed altri.

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifiche alla legge 8 novembre 1956, n. 1327, relativa alla concessione della medaglia mauriziana», d'iniziativa dei senatori Fallucchi, Giust, Saporito, Boldrini, Giacchè, Ferrara Maurizio, Buffoni, Parrino, Finestra e Milani Eliseo.

Prego il senatore Fallucchi di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

FALLUCCHI, *relatore alla Commissione*. Non ho molte cose da aggiungere alla relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge; comunque mi soffermerò per un attimo su alcuni aspetti fondamentali.

La medaglia mauriziana è una antica istituzione delle forze armate; risale all'epoca di Carlo Alberto e ha subito variazioni durante la sua storia. La prima di tali variazioni ha riguardato l'estensione della concessione della medaglia mauriziana anche ai sottufficiali, mentre prima era una prerogativa dei soli ufficiali. Un'altra variazione è stata apportata alle modalità di computo dei cinquant'anni di servizio che non sono considerati come anni solari, poichè di essi alcuni vanno contati il doppio, altri per un terzo o per un quarto o per la metà a seconda delle attività che un ufficiale o un sottufficiale svolge nell'ambito del periodo della sua vita militare. Avevano comunque preminenza le campagne di guerra che raddoppiavano la vita militare aumentando questo periodo fino a poter raggiungere facilmente i cinquant'anni necessari.

Ora, però, le cose sono cambiate e speriamo che il periodo di tranquillità e di pace ci assista ancora per molte centinaia di anni. Si pone pertanto il problema della validità o meno dell'istituto di una medaglia che, avendo come punto di riferimento fondamentalmente le campagne di guerra, sembra aver perso qualsiasi possibilità di essere concessa. Anch'io mi sono posto la domanda se questa medaglia potesse ancora considerata valida. Mi è parso che tutto sommato vi fossero gli

estremi di una continua costante validità, come dimostrazione tangibile di un certo periodo della propria vita, dai quaranta ai cinquanta ai sessanta anni, nell'ambito della famiglia militare, e costituisse quindi un legame che raffiorava anche nel momento della pensione.

Però, stando le difficoltà del raggiungimento di questi cinquant'anni complessivi previsti dalla vigente normativa, era necessario cambiare i parametri in modo che anche nei tempi attuali si potessero raggiungere i limiti d'età necessari.

C'era poi una disarmonia: la grandezza della medaglia era diversa a seconda che si trattasse di ufficiali o di sottufficiali. Ciò a me risultava inaccettabile, in quanto il servizio militare, con il suo peso, i suoi oneri, i suoi pregi, è uguale per tutti. Si è cioè posta l'esigenza di unificare la grandezza di questa medaglia.

In sintesi il disegno di legge si propone in primo luogo di modificare i vecchi parametri al fine di consentire a tutti di poter raggiungere questo traguardo dei cinquant'anni cumulativi di servizio e in secondo luogo di unificare la grandezza della medaglia.

C'erano anche altri due aspetti discrepanti, in quanto con la vecchia parametratura e con le attuali norme i piloti avrebbero sempre conseguito la medaglia. I piloti infatti sono considerati sempre in servizio aereo, che incide per un terzo sulla valutazione degli anni di servizio, e conseguono l'anzianità necessaria.

La seconda discriminazione riguarda coloro che non hanno comando effettivo di reparti, cioè quelli assegnati a direzioni, i commissari, gli ufficiali di servizi amministrativi, i medici, i farmacisti, che non avrebbero mai potuto conseguire la medaglia in quanto questi servizi non venivano presi in considerazione. Ora con il disegno di legge si è ovviato anche a questa anomalia.

Siccome tra l'altro tutti i Gruppi sono firmatari del disegno di legge, non dico che mi auguro, ma credo proprio sia loro dovere e obbligo approvarlo rapidamente.

**PRESIDENTE.** Ringrazio il relatore e dichiaro aperta la discussione generale.

**GIACCHÈ.** Credo che l'auspicio del senatore Fallucchi si sia di fatto già realizzato con la sottoscrizione del progetto di legge da parte di tutti i Gruppi, i quali hanno convenuto sulla necessità di dare una configurazione di questo riconoscimento più adeguata ai tempi.

Per altro mi pare che nella stesura del provvedimento forse vi è qualche punto sul quale sarebbe opportuno avere dei chiarimenti. Dalle dichiarazioni del senatore Fallucchi mi pare sia emerso un primo punto relativo all'articolo 2, laddove si fa riferimento all'effettivo servizio di pilotaggio per i piloti dell'esercito e della marina ed è esclusa l'aeronautica militare. Non sarebbe il caso di specificare meglio aggiungendo la parola «anche» e dicendo quindi: «servizio di pilotaggio anche dell'esercito e della marina», in modo che il fatto che non sia citata l'aeronautica non significhi esclusione?

Infine c'è un dubbio sull'espressione «sperimentatori», sempre nella terz'ultima riga dello stesso comma dell'articolo 2 laddove si parla del servizio prestato quale componente degli equipaggi fissi e sperimen-

tatori. L'interrogativo riguarda il significato da dare all'espressione «equipaggi fissi e sperimentatori» e, ritenendo opportuno un chiarimento su questo tema, propongo che si faccia riferimento anche ai collaudatori parlando quindi di «equipaggi fissi sperimentatori e collaudatori».

FALLUCCHI, *relatore alla Commissione*. Accetto senz'altro le osservazioni del collega senatore Giacchè. Si potrebbe quindi scrivere nell'articolo le parole «anche dell'esercito e della marina»; inoltre, potremmo sostituire la parola «sperimentatori» con «collaudatori» o, allargando il concetto, parlare di: «sperimentatori e collaudatori».

PRESIDENTE. Ritengo che sia più opportuna la seconda ipotesi; cioè, «sperimentatori e collaudatori».

FALLUCCHI, *relatore alla Commissione*. È soprattutto importante inserire l'avverbio «anche» dopo la parola «osservatore», in maniera che il testo risulti: «anche dell'esercito e della marina». Debbo inoltre fare presente alla Commissione che c'è un errore materiale: invece di «compagnia», alla lettera e) dell'articolo 2, va messo «campagna».

Come ha fatto presente la 5<sup>a</sup> Commissione del Senato, è necessario aggiungere un articolo 4 mediante il quale si dovrebbero indicare gli eventuali oneri. Personalmente non ritengo che sussistano oneri aggiuntivi, comunque è necessario uniformarsi alle indicazioni della 5<sup>a</sup> Commissione che ha espresso parere favorevole a condizione che l'articolo 4 venga formulato come segue: «All'eventuale onere derivante dall'attuazione della presente legge, si fa fronte attingendo allo stanziamento iscritto nel capitolo 1079 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario in corso e per i successivi».

GIACCHÈ. Un aumento dell'onere non è previsto?

PRESIDENTE. In prospettiva può anche darsi che l'onere ci sia. Siccome la Commissione bilancio ha espresso il proprio parere in tale senso, è necessario aggiungere un articolo 4.

BISAGNO, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Ritengo che possa essere espresso parere favorevole all'ulteriore corso dell'iniziativa.

MILANI Eliseo. Perché «possa essere»?

BISAGNO, *sottosegretario di Stato per la difesa*. «Possa essere» in quanto devo fare alcune proposte, al fine di razionalizzare maggiormente i parametri, che si riferiscono agli articoli due e tre del presente disegno di legge.

Per quanto riguarda l'articolo 2 propongo di sostituire la lettera d) con la seguente: «il cinquanta per cento del periodo totale di imbarco per gli ufficiali e sottufficiali delle tre Forze armate; dell'effettivo servizio di pilotaggio per i piloti e osservatori anche dell'esercito e della marina, per gli ufficiali navigatori dei dirigibili ed aerostati; del servizio

prestato quale componente degli equipaggi fissi e sperimentatori con obbligo di volo e dei reparti paracadutisti, con percezione della relativa indennità».

GIACCHÈ. Praticamente vi sarebbe l'imbarco per la marina.

BISAGNO, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Sì.

Sempre all'articolo 2 bisognerebbe sostituire la lettera e) con la seguente: «Il venticinque per cento del periodo totale di reparto di campagna per gli ufficiali e sottufficiali delle tre Forze armate e dei reparti operativi territoriali dell'Arma dei carabinieri. È sufficiente, a tale scopo, l'appartenenza a dette unità e con qualsiasi incarico».

L'articolo 3 andrebbe sostituito con il seguente: «Le norme di cui all'articolo 2 si applicano dal primo gennaio 1984».

Infine, relativamente al problema della copertura finanziaria, il Ministro della difesa è dell'opinione che l'onere recato dal disegno di legge gravi sullo stato di previsione della spesa della Difesa soltanto per quanto di competenza, mentre l'onere che si riferisce agli aventi titolo alla onorificenza, facenti parte del Corpo della Guardia di Finanza, dovrebbe essere più razionalmente imputato al bilancio del Ministero delle finanze.

FALLUCCHI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole sulla riformulazione della lettera d) e della lettera e) dell'articolo 2 del presente disegno di legge.

Per quanto riguarda il «venticinque per cento del periodo totale di reparto di campagna» non so se attualmente possiamo valutare l'incidenza di questa riduzione del 50 per cento sul risultato finale del conseguimento dei cinquant'anni cumulativi. Quindi riterrei opportuno mantenere il 50 per cento.

Vorrei aggiungere, visto che abbiamo parlato delle Forze armate, che i carabinieri sono inclusi nella normativa quando ci si riferisce alle tre forze armate, mentre resterebbe fuori come notava il Presidente» la Guardia di finanza.

BISAGNO, *sottosegretario di Stato per la difesa*. No, anch'essa è inclusa.

FALLUCCHI, *relatore alla Commissione*. I carabinieri fanno parte dell'arma dell'Esercito.

BISAGNO, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Abbiamo voluto specificarlo in maniera da non far sorgere dei dubbi.

FALLUCCHI, *relatore alla Commissione*. Su questo ultimo punto non mi formalizzo, ma desidererei che rimanesse la previsione precedente del 50 per cento.

Per quanto riguarda l'articolo 3 la scelta del primo gennaio 1980 (che al massimo potrebbe essere modificata nel 1981 ma non nel 1984) deriva dal fatto che è da quell'anno che praticamente ha iniziato ad avere scarso significato la concessione della medaglia mauriziana in

quanto pochissimi, esclusi naturalmente i piloti, l'hanno conseguita. Questo era il ragionamento che è stato fatto nello stabilire quella data. Debbo riconoscere che nell'analisi che è stata fatta non vi era una valutazione attenta dell'anno 1980 per cui potrebbe essere cambiato con il 1981, ma non sono d'accordo con il mettere l'anno 1984, in quanto creeremmo un periodo di quattro anni nel quale hanno conseguito la medaglia mauriziana soltanto i piloti, cioè il personale navigante dell'aeronautica militare, favorendo così una discriminazione macroscopica che già in parte si è verificata.

Non ritengo d'altra parte che questa data possa comportare un onere talmente elevato da non poter essere sostenuto dal capitolo 1079. Per questi motivi, invito il rappresentante del Governo a rivedere la sua formulazione ed eventualmente ad accettare la mia proposta mediana, cioè il primo gennaio 1981.

**PRESIDENTE.** Ritengo che le motivazioni esposte dal senatore Fallucchi abbiano fondamento. Portare dal cinquanta al venticinque per cento la percentuale di cui alla lettera *d*) dell'articolo 2, infatti, vanificherebbe la possibilità di allargare la concessione della medaglia mauriziana. Non condivido inoltre la proposta del Governo di spostare al primo gennaio 1984 la decorrenza della normativa prevista all'articolo 3, in quanto il parere fornito dalla Commissione bilancio è stato formulato prendendo in considerazione la data del primo gennaio 1980. Per venire incontro alle esigenze del Governo si potrebbe tutt'al più, come proposto dal relatore, spostare la data al primo gennaio 1981.

Per quanto riguarda l'articolo 2, ritengo che il Governo possa accogliere le modifiche suggerite nel corso della discussione.

**BOZZELLO VEROLE.** L'integrazione proposta dal Governo mi pare che completi il provvedimento, poichè prende in considerazione anche alcune armi che, almeno a una prima lettura, sembravano escluse dalla fruizione della medaglia mauriziana; essa, pertanto mi trova completamente d'accordo.

Per quanto concerne il dimezzamento della percentuale e lo spostamento della decorrenza, pur non essendo un esperto in materia, mi sembra che le osservazioni fatte dal relatore Fallucchi abbiano un fondamento. Invito pertanto il Governo ad accettarle così che l'approvazione di questo disegno di legge non venga a creare, escludendo qualcuno, ulteriori problemi. Non bisogna dimenticare infatti che particolarmente lo spostamento della decorrenza dal gennaio del 1980 al gennaio del 1984 ci costringerebbe in futuro ad intervenire per colmare la lacuna che verrebbe a formarsi.

Il nostro Gruppo voterà a favore del provvedimento con le precisazioni fornite dal relatore.

**GIACCHE.** Se adottassimo, come proposto dal senatore Fallucchi, la data del primo gennaio 1981 resterebbe comunque un arco di tempo scoperto. A mio avviso è quindi preferibile lasciare la decorrenza dal 1980.



FALLUCCHI, *relatore alla Commissione*. Se la Commissione ritiene di mantenere la data del primo gennaio 1980, io non ho obiezioni in proposito.

BOZZELLO VEROLE. Potremmo decidere in tal senso.

GIACCHÈ. È preferibile che i potenziali fruitori dell'onorificenza siano qualcuno in più che in meno.

FALLUCCHI, *relatore alla Commissione*. Non capisco quali sono le finalità o le preoccupazioni che hanno spinto il Governo a proporre lo spostamento dal 1980 al 1984.

BISAGNO, *sottosegretario di Stato per la difesa*. La proposta di spostamento deriva unicamente da preoccupazioni di ordine finanziario.

BOZZELLO VEROLE. In questo caso però alcuni verrebbero ad essere esclusi. Infatti restano fuori due o tre anni.

FALLUCCHI, *relatore alla Commissione*. Le preoccupazioni di ordine finanziario del Governo non dovrebbero essere tali da rifiutare la data del primo gennaio 1980. Innanzi tutto, infatti, l'aver diminuito la grandezza della medaglia degli ufficiali, che è stata portata alle dimensioni di quella dei sottufficiali, dovrebbe consentire di compensare la eventuale spesa maggiore; in secondo luogo, se anche un aumento di spesa dovesse verificarsi, non credo che supererà i dieci, quindici milioni all'anno, cifra che, a mio parere, il capitolo 1079 del Ministero della difesa può sopportare. Se i calcoli fatti dal Governo portano a risultati diversi occorrerebbe allora quantificare qual è l'onere aggiuntivo presunto. Se detto onere, infatti, comporta una spesa di miliardi posso comprendere le preoccupazioni del Governo, ma se invece, come io valuto, esso si aggira al massimo intorno alla decina di milioni annui, ritengo che possa rimanere la decorrenza attualmente prevista.

PRESIDENTE. Senatore Fallucchi, la 5<sup>a</sup> Commissione permanente ha espresso parere favorevole sul disegno di legge in discussione prevedendo la decorrenza dal primo gennaio 1980. Credo che ciò sia sufficiente a diradare qualsiasi perplessità.

BISAGNO, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Oltre ad indicare il capitolo 1079 per quanto riguarda il Ministero della difesa, occorrerebbe aggiungere all'articolo 4 che, per quanto di competenza del Corpo della Guardia di finanza, gli oneri relativi graveranno sul corrispondente capitolo del Ministero delle finanze.

PRESIDENTE. Faccio presente che c'è un parere vincolante che riguarda tutta la materia e che ha riferimento ad un unico capitolo, appunto il 1079 del Ministero della difesa. In questa sede, quindi, non possiamo fare quanto il Sottosegretario ci chiede e dovremmo sospendere i lavori.

FALLUCCHI, *relatore alla Commissione*. Trovo giusta l'osservazione del sottosegretario Bisagno. Poiché il bilancio della Guardia di finanza è

a totale carico del Ministero delle finanze, ritengo che sia necessaria anche l'indicazione del corrispondente capitolo di quel Dicastero.

PRESIDENTE. Torno a ripetere che siamo vincolati dal parere della Commissione bilancio.

FALLUCCHI, *relatore alla Commissione*. Potrei allora suggerire di non aggiungere l'articolo 4.

PRESIDENTE. Non è possibile, il parere emesso dalla 5<sup>a</sup> Commissione prevede espressamente che nel testo si indichi che sul capitolo 1079 dello stato di previsione del Ministero della difesa dovranno gravare i maggiori oneri.

GIACCHÈ. Mi sembra che non avrebbe significato e che non sarebbe per altro verso sufficiente dire che i maggiori oneri connessi all'allargamento dei settori potenziali riguardano, per quanto di competenza della Guardia di finanza, il Ministero delle finanze. In questo caso, infatti, bisognerebbe specificare che anche i normali oneri concernenti gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza riguardano il Ministero delle finanze e non solo quelli derivanti da questo disegno di legge.

Il Ministero della difesa pagherebbe milioni per la Guardia di finanza per coloro che usufruiscono del vecchio meccanismo (per esempio chi abbia partecipato a campagne di guerra) mentre la differenza dovrebbe essere pagata da altri.

PRESIDENTE. Mi sembra che vogliamo sviscerare un problema senza averne la necessità in quanto la medaglia mauriziana fino ad ora è stata data e quindi se prima gravava interamente sul capitolo della Difesa n. 1079 continuerà a gravare su questo capitolo interamente; se invece una parte gravava sulle Finanze è ovvio che, non specificandolo, graverà sulle Finanze. Però, siccome siamo vincolati dal parere della 5<sup>a</sup> Commissione, non direi di insistere troppo in una discussione che ha più che altro carattere di competenza. Prendiamo il parere per quello che è; se poi, a legge approvata, insorgeranno difficoltà, siamo qui per aggiustarle, ma momentaneamente ci dobbiamo tenere strettamente al parere della 5<sup>a</sup> Commissione e alla sua indicazione di copertura nel capitolo n. 1079.

GIUST. Signor Presidente, concordo con la sua conclusione per ragioni di opportunità, cioè per l'evidente necessità di non creare contestazioni. Non sono un cultore del Regolamento del Senato, ma non tanto e non solo per questo provvedimento, quanto anche per l'avvenire, gradirei conoscere con esattezza quali sono i vincoli che ci pongono i pareri della Commissione bilancio. Pongo formalmente questa domanda per mia conoscenza e per regolarci sui lavori. Ho qualche dubbio che la Commissione difesa debba sentirsi legata in modo così tassativo, se comunque ciò fosse gradirei saperlo per regolarci in conformità.

PRESIDENTE. In sede deliberante siamo vincolati a tali pareri, ai sensi dell'articolo 40 del regolamento.

GIUST. Concordo con tale conclusione sul piano pratico; pongo però il problema per il futuro per avere una linea chiara di comportamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

FALLUCCHI, *relatore alla Commissione*. Non ho molto da aggiungere a quanto già detto; soltanto, a titolo di informazione più completa, devo dire che per quanto riguarda il parere della Commissione bilancio ho parlato con l'estensore il quale mi ha detto che non è vincolante, anche se è usata l'espressione «a condizione». Infatti, non si può inserire in un provvedimento un articolo che si riferisce all'onere finanziario senza indicarne la portata, poichè parlare genericamente dei «maggiori oneri connessi» è troppo vago.

Comunque, signor Presidente, mi rimetto alla sua decisione in merito.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

L'articolo 2 della legge 8 novembre 1956, n. 1327, è sostituito dal seguente:

«La medaglia, unica per tutto il personale militare per dimensioni e conio, ha il diametro di millimetri 35 ed è conforme al modello annesso al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n.470».

**È approvato.**

Art. 2.

L'articolo 4 della legge 8 novembre 1956, n. 1327, è sostituito dal seguente:

«Per il computo degli anni di servizio sono validi:

- a) il servizio militare comunque prestato;
- b) le campagne di guerra;
- c) il servizio prestato in zone d'intervento per conto dell'ONU o in forza di accordi multinazionali;
- d) il 50 per cento dell'effettivo servizio di pilotaggio per i piloti e osservatori dell'Esercito e della Marina, per gli ufficiali navigatori dei dirigibili ed aerostati; del servizio prestato quale componente degli equipaggi fissi e sperimentatori con obbligo di volo e dei reparti paracadutisti, con percezione della relativa indennità;
- e) il 50 per cento del periodo totale di reparto, di compagnia e di imbarco per gli ufficiali e sottufficiali delle tre Forze armate (è

sufficiente a tale scopo l'appartenenza a tali unità e con qualsiasi incarico);

f) per intero il servizio in comando o in direzione, prestato dagli ufficiali e sottufficiali delle tre Forze armate;

g) per intero i corsi universitari, per tutti gli ufficiali delle Forze armate per i quali è richiesto il possesso del diploma di laurea ai fini del reclutamento, ed il corso superiore di teologia per i cappellani militari.

Tali norme sono applicabili anche agli ufficiali e sottufficiali del Corpo della guardia di finanza.

Le maggiorazioni previste dalle lettere b), c), d), e) e g) non sono fra loro cumulabili, quando coincidono nel tempo».

Ricordo che all'articolo 2 il Governo ha preannunciato la presentazione di emendamenti.

GIACCHÈ. Ricordo, signor Presidente che anche io intendo proporre due modifiche a questo articolo: una prima tendente ad inserire, nella lettera d), la parola «anche» per chiarire che il servizio di pilotaggio ivi considerato riguarda anche i piloti dell'Aeronautica militare, ed una seconda tendente ad aggiungere, dopo l'espressione: «equipaggi fissi e sperimentatori» le parole: «e collaudatori».

Mi domando, tuttavia, se non sia il caso di sospendere brevemente la seduta per considerare più attentamente la portata degli emendamenti preannunciati all'articolo 2.

FALLUCCHI, *relatore alla Commissione*. Anche io riterrei utile sospendere la seduta, per dar modo ai rappresentanti dei Gruppi parlamentari di approfondire la problematica recata dall'articolo 2.

PRESIDENTE. Sospendo brevemente la seduta.

*I lavori, sospesi alle ore 12,05, vengono ripresi alle ore 12,15.*

PRESIDENTE. Come ha richiesto il sottosegretario Bisagno, ritengo che sia necessario un aggiornamento dei lavori della Commissione per approfondire l'argomento e per poter dare la possibilità al Governo di fornire dati più precisi sulla quantificazione dell'onere finanziario.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

**«Istituzione di un premio di disattivazione per i militari delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato, per il personale specializzato della polizia di Stato e per gli operai artigiani della Difesa impiegati in attività di rimozione, disinnescamento o distruzione di ordigni esplosivi» (526)**

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. Il secondo punto all'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Istituzione di un premio di disattivazione per i militari delle Forze armate e dei Corpi armati dello

Stato, per il personale specializzato della polizia di Stato e per gli operai artificieri della Difesa impiegati in attività di rimozione, disinnescò o distruzione di ordigni esplosivi».

Prego il senatore Butini di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo disegno di legge al nostro esame va riferito, per opportuno chiarimento, ad un altro progetto di legge che fu presentato nella ottava legislatura l'8 settembre 1980 (ex atto del Senato n. 1102). L'esame di quest'ultimo si svolse per un lunghissimo periodo di tempo, dal dicembre del 1980 al gennaio del 1982.

L'attuale disegno di legge (atto del Senato n. 526), presentato il 16 febbraio 1984, richiama il testo dell'ex atto della Camera dei deputati n. 3099. Rispetto all'atto del Senato della legislatura precedente, oltre alla modificazione del titolo, è stato aggiunto il personale specializzato della polizia di Stato; per quanto riguarda l'impiego, sono stati tolti i riferimenti all'antisabotaggio e all'antiterrorismo e si è inserita la distruzione degli ordigni esplosivi dopo il disinnescò.

Queste sono le precisazioni, le estensioni e le definizioni dell'attuale disegno di legge rispetto a quello precedente sul quale la Commissione difesa del Senato è stata impegnata per più di un anno. Il testo è nuovo e recepisce in parte le osservazioni che allora furono fatte dai Commissari e dal Governo, da parte dei quali si era arrivati alla presentazione di ben tre diversi progetti di legge.

Rimando alla relazione scritta per l'illustrazione del testo di questo disegno di legge e mi riservo soltanto di svolgere alcune opportune precisazioni e alcuni chiarimenti in ordine agli articoli.

L'articolo 1 include, tra il personale beneficiario di questo provvedimento, il personale specializzato della polizia di Stato; allarga il campo dell'intervento in quanto si include l'operazione di disinnescò o neutralizzazione e successivo brillamento di ordigni esplosivi o residuati bellici (nella precedente legislatura su questo argomento vi era stata una lunga discussione in sede di Commissione); si specificano le forme e le condizioni dell'erogazione dell'indennità; rimane infine la previsione delle 50.000 lire ma si stabilisce che sono per ogni giornata (la discussione che si era svolta precedentemente si era incentrata sul rapporto tra giornata ed interventi) e si precisa che si tratta di riferimenti ad operazioni di rimozione o di disinnescò o di distruzione di ordigni esplosivi che presentino un reale rischio, per cui vengono escluse le giornate che sono dedicate alle attività di ricerca e di preparazione. Posso quindi affermare che tutte le osservazioni che i colleghi fecero presenti nella precedente legislatura sono state definite e recepite in questo nuovo testo del provvedimento al nostro esame.

Il secondo comma dell'articolo 1 si riferisce alla legge del 15 novembre 1973, n. 734, che riguarda la concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato e sopprime alcune indennità particolari. In particolare l'articolo 4 della legge citata si riferisce alla determinazione delle misure e delle modalità di corresponsione delle indennità, per compensare le prestazioni di lavoro che comportino continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute o alla

incolumità personale. Inoltre si prevedeva che un regolamento, da approvare con un decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 734, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, stabilisse le norme di attuazione. Il quinto comma di questo articolo 4 si riferisce alle indennità mensili di istituto per i funzionari di pubblica sicurezza, che restano regolate dalle norme che le concernono.

In questo caso viene richiamato invece il decreto del Presidente della Repubblica del 5 maggio 1975, n. 146, che detta le norme di attuazione dell'articolo 4 della legge del 15 novembre 1973, n. 734, relative alla corresponsione di indennità di rischio al personale civile di ruolo e non di ruolo ed agli operai dello Stato. L'articolo 2 di questo regolamento n. 146 prevede che la indennità di rischio competa, per ogni giornata di servizio effettivamente reso, esclusivamente al personale applicato in modo diretto e continuo in una delle attività lavorative indicate nei gruppi dell'allegata tabella A.

Detta tabella A nel secondo gruppo, numero 3, prevede: «Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi connessi con manipolazione di esplosivi alla nitroglicerina», con la riduzione a metà per il personale addetto al trasporto e ad un quarto per il personale addetto all'attività di magazzino o di custodia; e, nel terzo gruppo, numero 3, si precisa che tra le prestazioni di lavoro considerate ci sono quelle che «comportano esposizione diretta e continua a rischi connessi con la manipolazione di esplosivi non alla nitroglicerina e di propellenti liquidi e solidi», con le stesse riduzioni di cui sopra.

Il decreto legislativo luogotenenziale n. 320 del 12 aprile 1946 che dettava norme sulla bonifica dei campi minati stabilisce al comma primo che sarà concessa «una speciale indennità al personale dello Stato che, per essere addetto alla sorveglianza dei lavori di sminamento, si trovi effettivamente esposto a particolari rischi». Misure e casi di quella indennità sarebbero stati stabiliti dal Ministro per la guerra, di concerto con il Ministro per il tesoro.

L'articolo 10 e l'articolo 11 del decreto luogotenenziale citato prevedono l'estensione dei benefici previsti a favore dei combattenti e reduci di guerra nonché i casi da cui derivino inabilità, infortunio e relative indennità. Cito questi due articoli perchè il disegno di legge in discussione vieta che i due trattamenti siano cumulabili. L'articolo 8 del decreto luogotenenziale n. 320 prevede ancora che i lavori di bonifica possono essere gestiti direttamente dall'Amministrazione della guerra o mediante concessione in appalto. Questo è il quadro di riferimento legislativo e storico.

L'articolo 2 del disegno di legge in titolo fa evidente riferimento, per quanto riguarda il primo comma: «Le spese per la rimozione o il disinnesco o la distruzione di ordigni esplosivi sono a carico dello Stato», ad una disposizione del sopra menzionato decreto legislativo luogotenenziale n. 320, che prevede invece un concorso dello Stato pari alla metà della spesa sostenuta dai proprietari dei terreni, agricoli o industriali, soggetti ad operazioni di sminamento. Il secondo comma dello stesso articolo 2, «Il proprietario degli immobili bonificati non è

tenuto al pagamento di risarcimenti o indennità», fa a sua volta riferimento all'articolo 6 del decreto legislativo n. 320, che prevede l'imposizione ai proprietari di cui sopra di un contributo che oscilla dalla metà ai due terzi della spesa incontrata dallo Stato per la bonifica. In base al secondo comma dell'articolo 2 del disegno di legge in discussione, quindi, il proprietario dell'immobile bonificato non è tenuto al pagamento di risarcimenti o indennità. Di questa modificazione rispetto al decreto luogotenenziale si trova traccia anche nella discussione, che ho ripetutamente richiamata, fatta in Commissione difesa nel corso dell'ottava legislatura.

L'articolo 3 del disegno di legge n. 526 fissa invece l'onere annuo. Per la verità la discussione avutasi nel corso della precedente legislatura dava un poco l'impressione, a questo riguardo, di un gioco della tombola: ogni tanto uscivano fuori cifre diverse che andavano dai venti ai cinquecento milioni. Le cifre, infatti, erano direttamente dipendenti dal tipo e dal numero degli interventi da effettuare: tutte precisazioni alle quali Governo e colleghi commissari hanno fatto con puntiglio riferimento. In base alla conclusione concordata l'onere è di 563 milioni.

La 5<sup>a</sup> Commissione ha inoltrato il parere richiesto. Si accetta la cifra di 563 milioni dei quali 33 reperiti mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 2581 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1984 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi, e 530 (milioni) mediante imputazione a carico del capitolo 1383 dello stato di previsione del Ministero della difesa per lo stesso anno e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

L'indennità giornaliera di 50.000 lire resta quella prevista dal disegno di legge che prima ho citato.

Concludo e raccomandando alla Commissione di approvare il provvedimento nel testo presentato che, all'articolo 3, recepisce le indicazioni della Commissione bilancio.

**PRESIDENTE.** Ringrazio il senatore Butini per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

**GIACCHÈ.** Ritengo che la corresponsione del premio di disattivazione sia articolata nel provvedimento in modo quanto mai opportuno. Detto premio, infatti, viene a riguardare soltanto le effettive operazioni di rimozione, disinnescamento e distruzione di ordigni con elevato rischio ed alta misura di pericolosità, escludendo le attività di ricerca e preparatorie.

Anch'io, come ha fatto il senatore Butini, desidero però rilevare che nel corso della precedente legislatura, nel corso della discussione di analogo disegno di legge, si sono avuti notevoli sbalzi nella valutazione dell'onere. Si partì, infatti, da una cifra iniziale di 20 milioni. In seguito il Sottosegretario fece presente che, per fronteggiare i problemi creati dal terrorismo, fosse necessario non limitarsi a tale cifra ma occorresse elevarne l'onere a 340 milioni, se il premio di disattivazione fosse stato di 30.000 lire giornaliere, o addirittura a 563 milioni, se il premio fosse ammontato a 50.000 lire. Questa cifra di 563 milioni, che era stata ritenuta allora da tutti i colleghi eccessiva, ritorna invece nel disegno di

legge in titolo. Bisogna allora spiegare perchè, nella passata legislatura, nel resoconto sommario della seduta del tredici gennaio del 1982 si legge: «Il presidente Lepre fa presente che è pervenuto un accurato e diligente studio dell'ufficio legislativo della Difesa sulle questioni sollevate durante la lunga discussione in Commissione del disegno di legge in titolo. Dal predetto studio risulta che l'onere complessivo derivante dalla concessione del premio di disattivazione nei termini indicati dai commissari» – il disegno di legge attuale prevede l'identica cifra «si aggira sui 33 milioni».

Il sottosegretario Petrucci presenta quindi un nuovo testo in cui si prevede, nell'articolo 1, la concessione del premio solo per operazioni nel quadro di attività antisabotaggio e antiterrorismo ovvero per interventi in ordine ad ordigni esplosivi residuati di guerra, e nell'articolo 3 che l'onere finanziario, valutato in 33 milioni annui, venga posto a carico del bilancio dell'interno per 20 milioni e per 13 milioni di quello della difesa».

Credo che per poter votare con coscienza il provvedimento debba essere chiarita questa ulteriore variazione che si propone nell'importo di spesa. L'onere era di 563 milioni ed era stato motivato con l'incremento dell'attività terroristica ed oggi (in un momento in cui c'è un riflusso di tale attività) non si capisce perchè dopo che la spesa era stata ricondotta a 33 milioni debba tornare nuovamente a 563 con una differenza molto rilevante. Se fosse minore si potrebbe anche supporre che sia determinata da particolari circostanze che sfuggono ad una valutazione superficiale, ma mi pare che in questo caso la differenza sia troppo evidente e meriti perciò di essere chiarita.

FALLUCCHI. Questo disegno di legge ha già avuto a suo tempo un *iter* molto contrastato e mi pare che si avvii ad averlo anche in questa circostanza a seguito di giuste considerazioni del collega Giacchè. Quindi sarebbe opportuno un attimo di ripensamento perchè si possa conoscere quale sarà l'effettivo onere sia a carico del Ministero dell'interno sia a carico del Ministero della difesa.

Indipendentemente da tale questione, ritengo però che il disegno di legge, il quale presentava caratteri di urgenza già nel 1983, debba pervenire rapidamente alla approvazione.

Pertanto, ai fini del nostro compito, non ci resta che conoscere la posizione del Governo in merito al problema sollevato dal collega Giacchè.

BISAGNO, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo ritiene il disegno di legge urgente e si dichiara ovviamente favorevole alla approvazione, fatto salvo il parere della Commissione bilancio che pone la decorrenza dal 1<sup>o</sup> gennaio 1984.

Per quanto riguarda la quantificazione in ordine al problema posto dal senatore Giacchè, non sono in grado in questo momento di rispondere.

PRESIDENTE. Desidero aggiungere anch'io qualche parola.

Certamente le osservazioni espresse dal relatore per quanto riguarda la quantificazione – osservazioni poi riprese dal senatore Giacchè – hanno un fondamento, ma qui non siamo in una fase consuntiva di



spesa, ma in una fase di preventivo di spesa, quindi il vincolo posto dalla 5<sup>a</sup> Commissione di non superare il tetto dei 563 milioni è un vincolo in alto, nel senso che la spesa complessiva non può superare il tetto programmato di 563 milioni e con decorrenza dal 1° gennaio 1984. Questo non significa, secondo il mio modesto avviso, che la quantificazione debba essere o corrispondere alle necessità. Per cui, data l'urgenza del provvedimento, anche per quanto ha riferito il Sottosegretario, credo non ci siano perplessità ad approvare questo disegno di legge e invito la Commissione in questo senso.

GIACCHE'. Non credo sia corretto. Si è parlato di un parere della Commissione bilancio e non so a che titolo la Commissione bilancio pensa di dover stabilire che la previsione dello stanziamento sia un tetto insuperabile. Questo corrisponde ad una norma di contabilità, ma che possa stabilire un vincolo particolare per la Commissione difesa mi pare sia del tutto inutile ed un argomento pretestuoso. La questione, invece, che mi induce ad accogliere la proposta del senatore Fallucchi di un ripensamento per avere la possibilità di una valutazione di dati certi, non è il tetto di spesa, ma è l'importo di spesa. Credo che i commissari della difesa abbiano il diritto di sapere qual è la portata del provvedimento che stanno votando perchè la differenza è notevole rispetto a quello che il Sottosegretario, soltanto uno o due anni fa, aveva dichiarato a seguito di uno studio dell'ufficio legislativo della Difesa. Allora mi pare sarebbe opportuna una breve sospensione; è tanto tempo che questo provvedimento pende davanti alla Commissione che si può attendere ancora qualche giorno per chiedere al Ministero della difesa di conoscere lo studio sulla portata del provvedimento: per esempio si può conoscere quante sono state le giornate di intervento a reale condizione di rischio effettuate l'anno scorso o due anni fa.

Mi pare sia corretto che, nell'approvare un provvedimento, i commissari sappiano quanto costa. Poco fa sul problema della medaglia mauriziana c'è stata una proposta di modificazione per un importo di qualche decina di milioni e qui si tratta di una differenza di centinaia di milioni.

GIUST. Credo che a questo punto, prima di adottare una decisione, date le perplessità sollevate e dopo le dichiarazioni del Governo, sia opportuno conoscere quali altri elementi possano essere a disposizione del relatore proprio su questo tema, per giudicare la validità della norma di copertura e per procedere ad una decisione finale.

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Ho già detto prima, nel corso della mia relazione introduttiva, che la lettura dei verbali della precedente legislatura di questa Commissione, in ordine al disegno di legge al nostro esame, dava l'impressione di un gioco della tombola. Ho fatto questa affermazione perchè le cifre prese in considerazione erano variabili; ritengo tuttavia che l'oscillazione di queste cifre, fatti salvi i conti più o meno precisi, fosse strettamente dipendente dall'estensione degli interventi a categorie diverse e dal coinvolgimento di un numero differente di personale, diverso qualitativamente, volta a volta considerato nel corso della discussione.

La cifra di 563 milioni era già apparsa nella discussione precedente.

GIACCHÈ. E poi rettificata.

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Sì, e rettificata ripetutamente tanto che, per esempio, il testo originale all'esame della Commissione difesa del Senato ne prevedeva 20, in quanto considerava tutta una serie di coinvolgimenti ridotti rispetto a questo testo che tra l'altro è quello della Camera dei deputati n. 3099. Quindi (non ho a disposizione il testo approvato dalla Commissione difesa del Senato per cui non posso dire che cosa venne stabilito) dalla lettura degli elementi a nostra disposizione risulterebbe che probabilmente in sede di Commissione difesa della Camera dei deputati si rifecero i conti e vennero precisate alcune situazioni. Tutto ciò sembrerebbe convalidato anche dal parere espresso dalla Commissione bilancio che ritiene congruo il tetto massimo di 563 milioni con le differenziazioni di cui ho parlato.

Ritengo che, in base agli atti a nostra disposizione, sussistono gli elementi per addivenire alla approvazione di questo provvedimento; comunque se i commissari insistono sul rinvio dell'esame di questo disegno di legge, affinché il Governo fornisca una aggiornata documentazione dei motivi di fatto e delle presunzioni attraverso le quali si arriva alla cifra di 563 milioni, mi rimetto alla decisione della Commissione.

PRESIDENTE. Considerate le perplessità emerse nel corso del dibattito in seno alla Commissione in relazione all'entità della spesa prevista dal disegno di legge, sarebbe forse utile una pausa di riflessione e propongo pertanto di sospendere la discussione del provvedimento, fermo restando - ci tengo a puntualizzarlo - che non essendo in sede di consuntivo non possiamo quantificare, nè ora nè in avvenire, - alla lira - quelli che sono gli effettivi bisogni in relazione ad interventi di questo genere. La quantità, l'entità degli interventi, infatti, non può essere prevista da nessun testo di legge.

Comunque, ripeto, recependo le perplessità del Governo e dei commissari, sarebbe forse utile rinviare la discussione del disegno di legge.

BISAGNO, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Mi scusi, signor Presidente, ma desidererei far presente che il Governo non ha perplessità e ed è favorevole alla approvazione di questo disegno di legge, pur non opponendosi certo ad una eventuale richiesta di aggiornamento dei lavori.

FERRARA Maurizio. Volevo precisare, signor Presidente, che il mio Gruppo politico è favorevole alla approvazione del provvedimento al nostro esame. Tuttavia concordiamo con la proposta di acquisire dati più precisi per essere messi in condizione di valutare meglio la portata della cifra e il problema nel suo complesso.

FALLUCCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono d'accordo sulla richiesta di sospendere la discussione di questo disegno di legge.

Desidererei che venisse consegnato ai commissari il testo licenziato dal Senato nella precedente legislatura per poter accertare quale era l'onere quantificato allora, e il resoconto del dibattito svoltosi nella Commissione difesa della Camera dei deputati, per poter accertare quali sono state le valutazioni e le motivazioni che hanno determinato la cifra di 563 milioni in merito all'onere finanziario.

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Desidererei che fosse chiaro che la cifra di 563 milioni non è nuova e che vi sono stati dei motivi che ci hanno indotto a stabilirla.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 13.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO